SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 aprile 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'interno

Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2016.

Inserimento di un rappresentante del Ministero della salute al tavolo tecnico dei soggetti aggregatori e al Comitato guida, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 2, quinto periodo, dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata, è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti compiti, le attività e le modalità operative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014 che istituisce il "Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, che prevede che il Tavolo tecnico è composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un membro in rappresentanza di ciascun soggetto aggregatore iscritto nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 9 del citato decreto - legge n. 66/2014, che al Tavolo presenziano un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI e che al Tavolo partecipa, inoltre, un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con funzioni di uditore;

Visto, altresì, l'art. 3 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014 che prevede l'istituzione, nell'ambito del Tavolo tecnico, di un Comitato guida composto da un membro in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un membro in rappresentanza di Consip S.p.A., da un membro in rappresentanza dei restanti soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 66/2014 e da un membro in rappresentanza dei soggetti aggregatori di cui al medesimo decreto-legge art. 9, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente l'intervento del Commissario straordinario di cui all'art. 49-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori e al Comitato guida;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014, nella parte in cui elenca le attività del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori prevedendo che il Tavolo medesimo operi, tra gli altri, nei seguenti ambiti: condivisione di metodologie e linguaggi comuni a supporto delle attività di centralizzazione ed aggregazione; monitoraggio delle attività e dei risultati dell'aggregazione e centralizzazione degli acquisti; supporto tecnico ai programmi di razionalizzazione della spesa per beni e servizi dei soggetti aggregatori, promozione e rafforzamento dei rapporti di collaborazione, diffusione di buone pratiche; promozione di azioni volte all'utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto da parte dei soggetti aggregatori; collaborazione con i soggetti competenti in tema di acquisti pubblici;

Considerata l'esigenza di garantite un'efficace sinergia tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nella razionalizzazione della spesa pubblica in particolare attraverso un adeguato coordinamento delle azioni rimesse al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori e al Comitato guida;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, registrato dalla Corte dei conti in data 28 aprile 2015 al n. 1138, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Intervento del Ministero della salute al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori e al Comitato guida

1. Un rappresentate del Ministero della salute interviene al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito con l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014 e al Comitato guida di cui all'art. 3 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
DE VINCENTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 814

16A02998
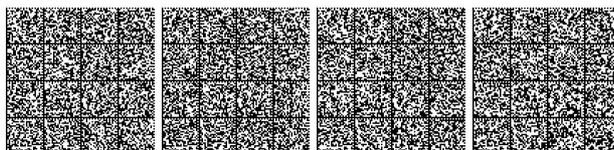
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2016.

Scioglimento del Consiglio comunale di Offagna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Offagna (Ancona);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 5 febbraio 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Offagna (Ancona) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Francesca Piccolo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 aprile 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Offagna (Ancona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Stefano Gatto.

Il citato amministratore, in data 5 febbraio 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Ancona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 26 febbraio 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Offagna (Ancona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Francesca Piccolo.

Roma, 23 marzo 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A02962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Buonabitacolo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Buonabitacolo (Salerno);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Buonabitacolo (Salerno) è sciolto.
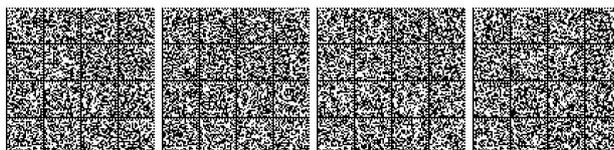
Art. 2.

La dott.ssa Raffaella De Asmundis è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 aprile 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Buonabitacolo (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 8 marzo 2016.

Le citate dimissioni, che sono presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 marzo 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Buonabitacolo (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Raffaella De Asmundis.

Roma, 23 marzo 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A02997

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 marzo 2016.

Attivazione di pratica equivalente nella Regione Marche ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 novembre 2014 e dell'art. 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
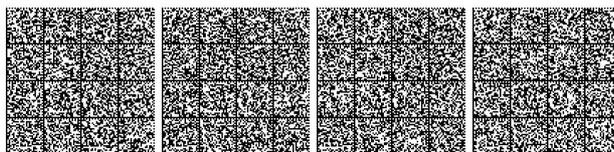
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, ed in particolare l'art. 14, commi 1 e 2; ove è previsto che, su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente; con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuate, ai sensi dell'art. 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le pratiche utilizzabili sulla base della notifica dei relativi piani di sviluppo rurale approvati;

Vista la nota della Regione Marche n. 0472880 del 30 giugno 2015 con la quale è stata indicata l'azione prevista nell'ambito della sottomisura 10.1 "inerbimento permanente delle superfici agricole . Azione 2 Margini erbosi mutifunzionali" quale pratica equivalente da attivare sul proprio territorio regionale;

Vista la nota della Commissione europea n. Ares(2015)40001447 del 29 settembre 2015 con la quale sono state richieste informazioni supplementari per quanto riguarda la pratica equivalente richiesta dalla Regione Marche;

Vista la notifica delle informazioni supplementari specificate tramite il sistema ISAMM in data 30 novembre 2015;

Considerato che ai sensi dell'art. 43, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n 1307/2013, la Commissione valuta se gli impegni agro ambientali assunti ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che si intendono applicare come pratica equivalente sono contemplati nell'elenco di cui all'allegato IX di tale regolamento, e, in caso contrario, ne dà comunicazione allo Stato membro mediante atto di esecuzione;

Considerato che i servizi della Commissione europea hanno informato in data 25 febbraio 2016, tramite posta elettronica, che la pratica equivalente notificata a seguito delle informazioni suppletive del 30 novembre 2015, non è oggetto di atto di esecuzione ai sensi dell'art. 43, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n 1307/2013;

Ravvisata la necessità di consentire agli agricoltori operanti nella Regione Marche l'utilizzo della pratica equivalente all'inverdimento;

Decreta:

Art. 1.

Pratiche equivalenti autorizzate

1. Gli agricoltori possono avvalersi, quale pratica equivalente alle aree d'interesse ecologico, degli impegni assunti nell'ambito dell'azione prevista nel Piano di sviluppo rurale della Regione Marche - sottomisura 10.1 "inerbimento permanente delle superfici agricole . Azione 2 Margini erbosi mutifunzionali" illustrati nella scheda allegata.

2. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) n. 640/2014, la sezione III del medesimo regolamento si applica *mutatis mutandis* alla pratica equivalente di cui al comma 1.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 826

ALLEGATO

Scheda descrittiva della pratica equivalente

Pratiche di inverdimento (articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013) – pratica equivalente (allegato IX)	**Riferimento al tipo di operazione**	**Descrizione degli impegni**
III Aree d'interesse ecologico- 3) Gestione delle fasce tampone e delle delimitazioni di campi non cotivate.	PSR Regione Marche Sottomisura 10.1 – Azione 2. Margini erbosi multifunzionali	Il PSR della Regione Marche prevede, nell'ambito della misura 10 "Pagamenti climatico ambientali" - sottomisura 10.1 Inerbimento permanente delle superfici agricole - Azione 2 Margini erbosi multifunzionali, l'inerbimento di porzioni di SAU aziendale, attraverso la semina di una specifica miscela di sementi a fioritura scalare. Gli impegni consistono in: 1. la conversione di almeno il 10% dei seminativi aziendali (esclusi i prati avvicendati) a superficie inerbita. Nel caso in cui questa operazione sia utilizzata come pratica equivalente, l'agricoltore deve rispettare il requisito indicato nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013 - punto III. e applicare tale pratica su almeno il 5% dei seminativi dell'azienda, ovvero nella percentuale rivista ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento; 2. la distribuzione della superficie inerbita in strutture lineari di massimo 10 metri di larghezza poste ai margini delle superfici coltivate a seminativo; 3. la semina con le seguenti essenze; miscuglio di trifogli, medica, sulla, lupinella e colza;. 4. lo sfalcio della superficie inerbita una volta l'anno, entro il termine della fioritura, seconda decade di giugno, per permettere il mantenimento dell'equilibrio vegetazionale tra le essenze erbacee e il perdurare del cotico erboso nel periodo di impegno; 5. l'assenza di produzione agricola dalle superfici inerbite, compreso l'utilizzo diretto con il pascolo; 6. il divieto di diserbo chimico e di utilizzo dei fanghi di depurazione. La misura è applicata all'interno di Accordi agroambientali di area per cui è richiesta la presentazione di un progetto aziendale relativo alla collocazione delle fasce inerbite approvato dal soggetto promotore dell'accordo e coerente con la situazione ambientale dell'area su cui insiste il medesimo accordo.
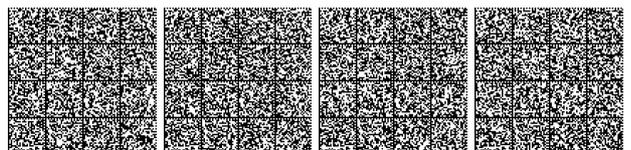
MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPR 14.11.2012, n. 252

Attivazione di pratica equivalente nella Regione Marche ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 novembre 2014 e dell'art. 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013

ONERI ELIMINATI

Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento non elimina oneri.**

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento introduce il seguente onere:**

1. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma):_art. 1, comma 1***

- o Comunicazione
- o **Domanda**
- o Documentazione da conservare
- o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

L'agricoltore che intende avvalersi degli impegni assunti nell'ambito dell'azione prevista nel Piano di sviluppo rurale della Regione Marche - sottomisura 10.1 "inerbimento permanente delle superfici agricole . Azione 2 Margini erbosi mutifunzionali" quale pratica equivalente alle aree d'interesse ecologico, deve indicarlo nella Domanda UNICA.

16A03054

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 aprile 2016.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania. (Ordinanza n. 334).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania;

Visto, in particolare, il comma 4, dell'art. 1, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri, che per l'attuazione dei primi interventi da porre in essere per il superamento dell'emergenza in rassegna ha previsto un primo stanziamento di risorse pari ad euro 30 milioni, a fronte di un fabbisogno stimato in euro 38 milioni, come rappresentato dal Capo del Dipartimento della protezione civile con nota del 29 ottobre 2015, prot. n. CG/0053560;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015 ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, il quale dispone che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla medesima ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015, nel limite di euro 30.000.000,00, nelle more dell'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie nel quadro del fabbisogno quantificato complessivamente in euro 38.000.000,00;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 303 del 3 dicembre 2015 ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, con il quale, la Regione Campania è stata autorizzata al trasferimento delle risorse rese disponibili e ammontanti ad euro 1.000.000,00, allocate sul capitolo di bilancio regionale n. 2126 per l'esercizio finanziario 2015, nella contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata ordinanza n. 298/2015, per la realizzazione delle attività di cui alla medesima ordinanza;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016 con la quale, nel quadro del fabbisogno quantificato complessivamente in euro 38.000.000,00, è stato integrato di euro 8.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della citata legge n. 225 del 1992, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 sopra citata per la prosecuzione degli interventi disposti dalle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile del 17 novembre 2015, n. 298 e del 3 dicembre 2015, n. 303;

Considerato che il Commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 298/2015 sopra citata ha predisposto il Piano degli interventi ai sensi dell'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza, per un importo complessivo di euro 39.000.000,00;

Ravvisata, pertanto, la necessità di garantire l'attuazione del sopra citato Piano degli interventi del Commissario delegato;

Acquisita l'intesa della regione Campania con nota prot. n. 6075/UDCP/GAB/CG del 1° marzo 2016;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Integrazione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie stanziate dalla delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2016, citata in premessa, pari ad euro 8.000.000,00, sono trasferite sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano predisposto dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A03055

ORDINANZA 11 aprile 2016.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità inerente agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010. Proroga contabilità speciale n. 5465. (Ordinanza n. 335).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010, prorogato fino al 30 novembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2010, n. 3909;

Visto l'art. 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, con il quale il Presidente della Regione Liguria, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3909 del 4 dicembre 2010, è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui alla medesima ordinanza anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di dicembre 2010 laddove venga ravvisato un nesso di causalità tra detti eventi e quelli verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2010;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 40 del 18 gennaio 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Liguria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità inerente agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010», con la quale, tra l'altro, il Direttore generale del Dipartimento ambiente della regione Liguria è stato individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data del 18 gennaio 2013, ed allo stesso è stata intestata la contabilità speciale n. 5465 fino al 28 gennaio 2016;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Vista la nota del 30 dicembre 2015 con cui il Presidente della Regione Liguria, ha chiesto il mantenimento della contabilità speciale n. 5465, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 40/2013, fino al 30 agosto 2016, nonché l'intestazione della citata contabilità al Dirigente del Settore protezione civile ed emergenza della medesima Regione;

Vista la nota della Regione Liguria del 16 febbraio 2016;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 40 del 18 gennaio 2013, è autorizzato fino al 30 agosto 2016 il mantenimento della contabilità speciale n. 5465, già aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3909 del 4 dicembre 2010.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la contabilità n. 5465 viene intestata al Dirigente del Settore protezione civile ed emergenza della Regione Liguria.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

ALLEGATO
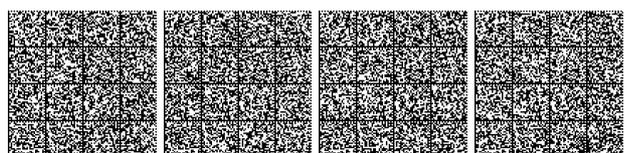
Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale per gli Affari Economici

(SALDO_MENSILE)Saldo Mensile per Conti-Gruppo-Raggruppamento

Saldo Mensile conti CS - Contabilità Speciale

Dati al : 21/02/2016

Raggruppamento : T. CORR. ALTRI ENTI N.C. Gruppo Economico : 4151 - OPCM - FONDO PROTEZIONE CIVILE Conto : 0005465

Periodo Contabile : 2016/02

Gruppo Economico	Saldo Iniziale al 01-01	Entrate Cumulate (**)	Uscite Cumulate (**)	Saldo finale	Variazione saldo
4151 - OPCM - FONDO PROTEZIONE CIVILE	6.787.236,24	0	0	6.787.236,24	0
Totale Generale	**6.787.236,24**	**0**	**0**	**6.787.236,24**	**0**
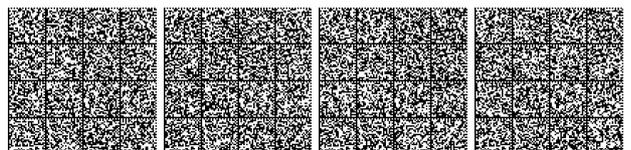
16A03076

ORDINANZA 11 aprile 2016.

Ulteriori disposizioni di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 336).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2015, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della regione Abruzzo, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori centottanta giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della regione Abruzzo»;

Viste le note del Commissario delegato prot. n. RA/205374 del 5 agosto 2015, prot. RA/278830SCDO 256 del 5 novembre 2015 e RA/44134 del 29 febbraio 2016;

Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 3, lett. *a)* dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015, dopo le parole: «Enti locali» sono aggiunte le seguenti: «e dai Consorzi di Bonifica».

2. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015, dopo le parole: «Enti locali» sono aggiunte le seguenti: «ed ai Consorzi di Bonifica».

3. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impiegato nelle attività di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015, può essere autorizzata, dalla data di adozione della stessa ordinanza n. 256 e fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di quattro unità, la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

4. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015, è riconosciuta, entro il limite di nove unità, dalla data di adozione della stessa ordinanza n. 256 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015.

6. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015, dopo il penultimo alinea è aggiunto il seguente: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24 e 45;».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A03077

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 aprile 2016.

Esclusione del medicinale per uso umano «nivolumab» per il trattamento di seconda linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato ad istologia squamosa, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (Determina n. 483/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell' Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determinazione dell'AIFA, datata 17 settembre 2015, concernente l'inserimento del medicinale Nivolumab nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di seconda linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato ad istologia squamosa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 2015;

Vista la determinazione dell'AIFA, datata 16 ottobre 2015, relativa alla rettifica della determinazione dell'AIFA, datata 17 settembre 2015;

Vista la determinazione AIFA, datata 21 dicembre 2015, relativa alla proroga della determinazione dell'AIFA, datata 17 settembre 2015, fino ad approvazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di Nivolumab;

Vista la determinazione dell'AIFA, datata 11 marzo 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016, relativa alla riclassificazione del medicinale per uso umano "Opdivo", contenente Nivolumab, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stato definito il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per la stessa indicazione terapeutica che ne aveva determinato l'inserimento nel succitato elenco, vale a dire, trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) squamoso localmente avanzato o metastatico dopo una precedente chemioterapia negli adulti;

Ritenuto pertanto di escludere il medicinale nivolumab di cui alla determinazione dell'AIFA, datata 17 settembre 2015, sopra citata, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale NIVOLUMAB, di cui alla determinazione dell'AIFA datata 17 settembre 2015, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/96.

Art. 2.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2016

Il direttore generale: PANI

16A02999

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 23 marzo 2016.

Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento per l'anno 2016. (Delibera n. 25945).

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 23 marzo 2016;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto il comma 7-*ter*, dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

Visto in particolare il comma 7-*quater* dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-*ter*;

Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità è stato fissato dal citato comma 7-*ter*, dell'art. 10 della legge n. 287/90 nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

Vista la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, con la quale l'Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per l'anno 2014 dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

Vista la propria delibera n. 25293, del 28 gennaio 2015, con la quale l'Autorità ha confermato per l'anno 2015, la riduzione del contributo dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

Vista la propria delibera n. 25876, del 24 febbraio 2016 la quale ha confermato che per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater* della legge n. 287/90, il contributo è fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della delibera stessa, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;

Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-*quater*, della legge n. 287/90 al fine di individuare le modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 2016;

Ritenuto inoltre di dover adottare le Modalità di contribuzione e le Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2016 al fine di fornire indicazioni alle società tenute al pagamento;

Delibera:

a) di approvare il documento recante "Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2016" allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato *A)*;

b) di approvare il documento recante le "Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2016" allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato *B)*.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Roma, 23 marzo 2016

Il Presidente: PITRUZZELLA

Il segretario generale: CHIEPPA
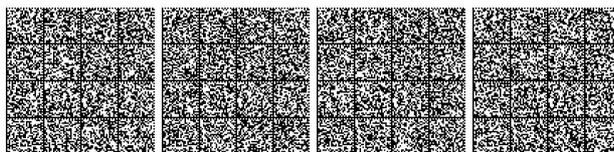
ALLEGATO *A*

Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2016.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente documento contiene le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato previsti dall'art. 10, comma 7-*ter*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e determinate dall'Autorità ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater*, della medesima legge.

Art. 2.

Soggetti tenuti al versamento del contributo

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-*ter*, della legge n. 287/90 l'obbligo del versamento del contributo è posto a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento deve tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio approvato alla data del 24 febbraio 2016.

Art. 3.

Misura del contributo

1. Per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater*, della legge n. 287/90, il contributo è fissato nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 24 febbraio 2016, dalle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

CAPO II – ADEMPIMENTI

Art. 4.

Termini e modalità di versamento

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater*, della legge n. 287/90 il contributo è versato direttamente all'Autorità, con le modalità indicate nelle Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2016.

2. Per l'anno 2016 il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 luglio 2016, a partire dal 1° luglio 2016.

CAPO III – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E RIMBORSI

Art. 5.

Controlli

1. L'Autorità svolge l'attività di accertamento in ordine al corretto adempimento degli obblighi di contribuzione.

Art. 6.

Interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all'importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, ovvero dal 31 luglio 2016.

Art. 7.

Riscossione coattiva

1. In caso di omesso o parziale versamento del contributo l'Autorità procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Art. 8.

Indebiti versamenti

1. In caso di versamenti di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento utile dal quale emerga il carattere indebito del versamento.

ALLEGATO *B*

Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'anno 2016

PREMESSA

L'art. 5-*bis*, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha aggiunto i commi 7-*ter* e 7-*quater* all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Ai sensi dell'art. 10, comma 7-*ter*, della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

Ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater*, della legge n. 287/90 per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-*ter*.

L'Autorità, nell'adunanza del 23 marzo 2016, ha approvato le presenti istruzioni con le quali intende fornire indicazioni ai soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2016.

A. SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO E DETERMINAZIONE DEI RICAVI SU CUI CALCOLARE IL CONTRIBUTO.

Sono tenute al versamento del contributo le società di capitale che presentano ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio approvato – alla data della delibera dell'Autorità del 24 febbraio 2016 – superiori a 50 milioni di euro.

In forza del rinvio operato dall'art. 10, comma 7-*ter*, della legge n. 287/90 ai criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della medesima legge, per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.
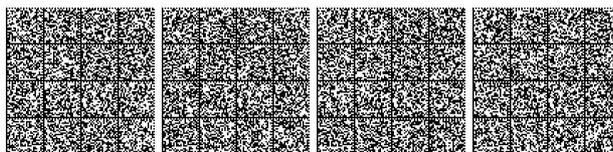
B. MISURA DEL CONTRIBUTO

Per l'anno 2016, il contributo è pari allo 0,06 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato dalle società di capitali alla data del 24 febbraio 2016.

Il contributo è determinato applicando detta aliquota ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio approvato alla data del 24 febbraio 2016, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

C. MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2016, a partire dal 1° luglio 2016.

Al fine di agevolare le imprese contribuenti, il pagamento del contributo può essere eseguito utilizzando il bollettino M.Av. spedito a ciascuna società tramite posta ordinaria e posta elettronica certificata. Il bollettino M.Av. può essere pagato:

- presso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale;
- attraverso le soluzioni di remote banking/internet banking messe a disposizione dai prestatori di servizio di pagamento abilitati.

Resta ferma, comunque, la facoltà di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11 intestato a "Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato" presso la Banca Popolare di Sondrio identificato dal codice IBAN IT83F 05696 03225 0000 70000 X11.

All'atto del versamento, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento.

Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 31 luglio 2016 comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali applicati a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, inviando un messaggio alla casella di posta elettronica contributo@agcm.it.

16A02996

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Metocal», «Reparil C.M.», «Reparilexin».

Estratto determina V&A/633 del 31 marzo 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Madaus Gmbh con sede legale e domicilio in Colonia Allee 15, 51067 Colonia (Germania).

Medicinale: METOCAL.

Confezione:

AIC n. 029472014 - 60 cpr masticabili 1250 mg

Medicinale: REPARIL C.M.

Confezione:

AIC n. 036397014 - «1% + 5% gel» tubo 40 g

AIC n. 036397026 - «2% + 5% gel» tubo 40 g

Medicinale: REPARILEXIN.

Confezione:

AIC n. 020762035 - «40 mg compresse rivestite» 30 compresse

alla società: Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati 20, 20124 - Milano (MI).

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02964

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Initiss Plus».

Estratto determina V&A/634 del 4 aprile 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma (RM).

Medicinale: INITISS PLUS

Confezione:

AIC n. 029116011 - «5 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse

alla società: Teofarma S.r.l. (codice fiscale 01423300183) con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8, 27010 - Valle Salimbene - Pavia (PV).

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02965

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Initiss».

Estratto determina V&A/635 del 4 aprile 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma (RM).

Medicinale: INITISS.

Confezione:

AIC n. 027464041 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse

alla società: Teofarma S.r.l. (codice fiscale 01423300183) con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8, 27010 - Valle Salimbene - Pavia (PV).

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02966

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Aurobindo».

Estratto determina V&A n. 597/2016 del 30 marzo 2016

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) relativamente al medicinale IBUPROFENE AUROBINDO.

Medicinale: IBUPROFENE AUROBINDO.

Numero di procedura: MT/H/0101/003/II/012

Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ai paragrafi 4.4 e 4.8 e conseguenti modifiche del Foglio Illustrativo, riguardo il rischio di meningite asettica.

Nelle forme e confezioni sottoelencate:

039904014 - «600 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/al

039904026 - «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/al

039904038 - «600 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/al

039904040 - «600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/al

039904053 - «600 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister pvc/al

039904065 - «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/al

039904077 - «600 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/al

039904089 - «600 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/al

039904091 - «600 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/al

039904103 - «600 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/al

039904115 - «600 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister pvc/al

039904127 - «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in contenitore pe

039904139 - «600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in contenitore pe

039904141 - «600 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore pe

039904154 - «600 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in contenitore pe

039904166 - «600 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore pe

039904178 - «600 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore pe

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. (Codice Fiscale 06058020964).

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02967

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zitodor».

Estratto determina V&A/ 630 del 30 marzo 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a. (codice fiscale 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica, 26 - 84083 Castel San Giorgio - Salerno (SA).

Medicinale ZITODOR.

Confezione AIC n.:

041908017 - «2% + 0,5% collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,166 ml;

041908029 - «2% + 0,5% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml;

alla società: Visufarma S.p.a. (codice fiscale 05101501004) con sede legale e domicilio fiscale in via Canino, 21 - 00191 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02968

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ondansetron Crinos».

Estratto di determina V&A n. 598/2016 del 30 marzo 2016

La titolarità dell' autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora intestata alla società:

Precedente Titolare A.I.C.: Crinos S.p.a.

Codice fiscale 03481280968.

Medicinale: ONDANSETRON CRINOS.

Confezione AIC n.:

037533015 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale di vetro da 2 ml;

037533027 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 25 fiale di vetro da 2 ml;

037533039 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala di vetro da 2 ml;

037533041 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale di vetro da 4 ml;

037533054 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 25 fiale di vetro da 4 ml;

037533066 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala di vetro da 4 ml;

037533078 - «4 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/al;

037533080 - «4 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/al;

037533092 - «4 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/al;

037533104 - «4 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/al;

037533116 - «8 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/al;

037533128 - «8 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister pvc/al;

037533130 - «8 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/al;

037533142 - «8 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/al;

037533155 - «8 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/al;

037533167 - «8 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/al;

037533179 - «4 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister pvc/al;

037533181 - «4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/al;

037533193 - «4 mg compresse rivestite con film» 9 compresse in blister pvc/al;

037533205 - «8 mg compresse rivestite con film» 9 compresse in blister pvc/al,

è ora trasferita alla società:

Nuovo titolare A.I.C: EG S.p.a.

Codice fiscale: 12432150154.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02969

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zinco Jenson».

Estratto di determina V&A n. 599/2016 del 30 marzo 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora intestata alla società:

precedente titolare A.I.C.: Jenson Pharmaceutical Services LTD.

Codice S.I.S. 2658.

Medicinale ZINCO JENSON.

Confezione AIC n. 044376010 - «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml,

è ora trasferita alla società:

Nuovo titolare A.I.C: Laboratoire Aguettant.

Codice S.I.S. 2595.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02970

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Taxol».

Estratto determina V&A n. 516/2016 del 16 marzo 2016

È autorizzata la seguente variazione: Modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti sezioni del Foglio Illustrativo (procedura NL/H/0047/001/II/063), relativamente al medicinale «TAXOL», nelle seguenti forme e confezioni che, per adeguamento agli standard terms, vengono modificate come di seguito,

da:

028848012 - 1 flacone 30 mg/5 ml;

028848024 - flacone 100 mg/16,7 ml;

028848036 - 1 flacone 300mg, 6mg/ml;

028848048 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 150 mg;

a:

028848012 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 5 ml;

028848024 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 16,7 ml;

028848036 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 50 ml;

028848048 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 25 ml.

Titolare AIC: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

1. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02971

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zoton».

Estratto determina V&A n. 517/2016 del 16 marzo 2016

Autorizzazione della variazione relativamente alla specialità medicinale «ZOTON».

È autorizzata la seguente variazione: variazione del fascicolo di qualità del dossier relativamente alle informazioni sulla sostanza attiva lansoprazolo e sul prodotto finito, per armonizzazione delle informazioni contenute nel modulo 3 tra tutti gli stati membri coinvolti relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: IT/H/226/003-004/II/011

Tipologia della variazione: B.V.b.1.b

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A02972

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finestar».

Estratto determina V&A/602 del 30 marzo 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmeg S.r.l. (codice fiscale 01572000766) con sede legale e domicilio fiscale in via Dei Giardini, 34, 85033 - Episcopia - Potenza (PZ).

Medicinale: Finestar.

Confezione A.I.C.: n. 038413011 «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse alla società: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale n. 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02973

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bitamina».

Estratto determina V&A/603 del 30 marzo 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Benedetti & CO. S.p.a. (codice fiscale n. 01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese n. 250, 51020 - Pistoia (PT).

Medicinale: Bitamina.

Confezione A.I.C. n. 038037014 - «5000 microgrammi/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale da 2 ml

alla società:

EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in Cianocobalamina EG.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02974

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosina Actavis».

Estratto determina V&A/604 del 30 marzo 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Actavis Group PTC EHF con sede legale e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78 - 220 Hafnarfjördur (Islanda).

Medicinale: Tamsulosina Actavis.

Confezione A.I.C. n. 037277011 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule

alla società:

Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. (codice fiscale 06058020964) con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102 - 21047 Saronno - Varese (VA).

Con variazione della denominazione del medicinale in Tamsulosina Aurobindo Italia

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio Illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02975

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Viartril S».

Estratto determinazione V&A/605 del 30 marzo 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Rottapharm LTD con sede legale e domicilio in Damastown Industrial Park - Mulhuddart - Dublino 15 (Irlanda).

Medicinale: Viartril S

Confezione A.I.C. n. 028034015 - «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine

alla società:

Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati n. 20 - 20124 Milano (MI).

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02976

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Darecef».

Estratto determinazione V&A/610 del 30 marzo 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società C & G Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 07903331002) con sede legale e domicilio fiscale in via Ferrante Imparato n. 190, 80146 - Napoli (NA).

Medicinale: Darecef.

Confezione e A.I.C. n.:

035921016 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 2 ml;

035921028 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 3,5 ml;

035921030 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone + fiala solvente da 10 ml;

035921042 - «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone

alla società:

Gestipharm S.r.l. (codice fiscale 07768950631) con sede legale e domicilio fiscale in via Ferrante Imparato n. 190 - 80146 Napoli (NA).

Con variazione della denominazione del medicinale in Ceftages

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del podotto dalla data di entrata in vigore

della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02977

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mucofial».

Estratto determina V&A/613 del 30 marzo 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società BENEDETTI & CO. S.P.A. (codice fiscale 01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in Via Bolognese, 250, 51020 - Pistoia (PT).

Medicinale MUCOFIAL

Confezione AIC n. 034360014 - "300 mg/3 ml soluzione iniettabile per nebulizzazione" 5 fiale da 3 ml

alla società: S.F. GROUP S.R.L. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in Via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A02978

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimento concernente enti locali in condizione di dissesto finanziario

La provincia di Caserta (CE) con deliberazione n. 37 del 9 dicembre 2015 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 2016, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Roberto Andracchio, della dott.ssa Sonia Cirillo e del dott. Luigi Iandolo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

16A03036

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Multiservice Pubblicità», in Fagagna e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 420 dd. 18.03.2016 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Multiservice Pubblicità Soc. Coop.» con sede in Fagagna, C.F. 02734630300, costituita addì 27.03.2013 per rogito notaio dott. Cosimo Cavallo di San Daniele del Friuli, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Englaro, con studio in Udine, Via Monrupino n. 2.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A02961

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-090) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
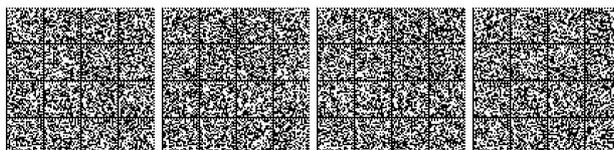
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00